

Domanda di pronuncia pregiudiziale  
ai sensi dell'articolo 177 del Trattato C.E.E.  
proposta dalla Tariefcommissie di Amsterdam  
il 16 agosto 1962  
nella causa davanti ad essa vertente fra


la N.V. ALGEMENE TRANSPORT- EN EXPEDITIE  
ONDERNEMING VAN GEND & LOOS

E

L'AMMINISTRAZIONE OLANDESE DELLE IMPOSTE


---

CAUSA N. 26-62



**Sentenza della Corte**  
**del 5 febbraio**

*Lingua processuale : l'olandese*



MASSIME DELLA SENTENZA

1. Procedura — Pronuncia in via pregiudiziale — Competenza della Corte — Fondamento — Interpretazione del Trattato  
(Trattato C.E.E., articolo 177 a)
2. Procedura — Pronuncia in via pregiudiziale — Questione sottoposta — Scelta — Rilevanza  
(Trattato C.E.E., articolo 177 a)
3. Comunità Economica Europea — Natura — Titolari di diritti soggetti ad obblighi — Privati cittadini
4. Stati membri della C.E.E. — Obblighi — Inadempienze — Fori nazionali — Diritti dei privati cittadini  
(Trattato C.E.E., articoli 169 e 170)
5. Dazi doganali — Maggiorazione — Divieto — Effetti immediati — Diritti individuali — Tutela
6. Dazi doganali — Maggiorazione — Accertamento — Dazi applicati — Concetto  
(Trattato C.E.E., articolo 12)
7. Dazi doganali — Maggiorazione — Concetto  
(Trattato C.E.E., articolo 12)

1. *Per fondare la competenza della Corte a pronunciarsi in via pregiudiziale è necessario e sufficiente che dalla questione sottoposta risulti in modo giuridicamente idoneo che si tratta della interpretazione del Trattato.*

2. *Allorché la Corte è chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale, sfuggono al suo apprezzamento le considerazioni che han potuto determinare la scelta delle questioni da parte del giudice nazionale ed altresì la rilevanza che le questioni stesse possono avere nella lite davanti ad esso pendente <sup>(1)</sup>.*

3. *La Comunità Economica Europea costituisce un ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto internazionale a favore*

---

<sup>(1)</sup> Vedasi massima n. 4 della sentenza 13-61.

*del quale gli Stati membri hanno rinunciato, se pure in settori limitati, ai loro poteri sovrani ed al quale sono soggetti non soltanto gli Stati membri, ma pure i loro cittadini.*

*Il diritto comunitario, indipendentemente dalle norme emanate dagli Stati membri, nello stesso modo in cui impone ai singoli degli obblighi, attribuisce loro dei diritti soggettivi. Tali diritti sorgono non soltanto allorché il Trattato espressamente li menziona, ma anche quale contropartita di precisi obblighi che il Trattato impone ai singoli, agli Stati membri ed alle Istituzioni comunitarie.*

*4. La circostanza che gli articoli 169 e 170 del Trattato C.E.E. consentano alla Commissione ed agli Stati membri di convenire davanti alla Corte lo Stato che venga meno ai suoi obblighi, non implica che ai singoli sia precluso di far valere davanti al giudice nazionale la violazione di tali obblighi.*

*5. Secondo lo spirito e la struttura del Trattato, l'articolo 12 ha valore precettivo ed attribuisce ai singoli dei diritti soggettivi che i giudici nazionali sono tenuti a tutelare.*

*6. Dalla lettera e dallo spirito dell'articolo 12 del Trattato emerge che per stabilire se un dazio doganale o una tassa di effetto equivalente sia stato maggiorato in spregio al divieto ivi sancito, si deve aver riguardo al dazio o alla tassa effettivamente applicata alla data dell'entrata in vigore del Trattato <sup>(1)</sup>.*

*7. Ai sensi dell'articolo 12 del Trattato costituisce un illecito aumento la tassazione, dopo l'entrata in vigore del Trattato, d'un prodotto ad un'aliquota più elevata, senza riguardo al fatto se tale maggior aggravio dipenda da una vera e propria maggiorazione del dazio doganale oppure da una rielaborazione della tariffa che abbia come effetto la classificazione del prodotto sotto una voce colpita da un dazio più elevato.*

<sup>(1)</sup> Vedasi massima n. 1 della sentenza 10-61.